



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERA	Del Consiglio Comunale
N.	13
DEL	27-04-2023
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2023.



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **16:40** nella Sala Consiliare del Comune di Villacidro, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Ruolo	Presenza
Sollai Federico	Sindaco	Presente
Piras Dario	Consigliere	Presente
Erbì Marco	Consigliere	Presente
Aru Maura	Consigliere	Presente
Balloi Christian	Consigliere	Presente
Porcu Loredana	Consigliere	Presente
Pintore Antonello	Consigliere	Presente
Meloni Antonio	Consigliere	Assente
Sireus Giuditta	Consigliere	Presente
Collu Matteo	Consigliere	Presente
Vacca Silvia	Consigliere	Presente
Angius Pierpaolo	Consigliere	Presente
Cabriolu Marta	Consigliere	Assente
Piras Michele	Consigliere	Assente
Deidda Marco	Consigliere	Presente
Muscas Antonio	Consigliere	Presente
Carboni Giancarlo	Consigliere	Presente

Totale presenti n. **14**.

Totale assenti n. **3**.

Presiede la seduta il Sindaco, **Ing. Federico Sollai**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Efisia Contini**.

Il Sindaco nomina scrutatori i Consiglieri Sireus G., Pintore A.



Il Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Espone la proposta il Sindaco.

Il Sindaco propone una sospensione alle ore 18.30 – Tutti favorevoli

La seduta si riapre alle ore 18.55 dopo che dall'appello risultano presenti 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamate,



- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA e s.m.i. di “approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, ed in particolare l’art. 7, rubricato “Procedura di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, predisposto dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR-2 (All. A – delibera n. 363/2021), sia trasmesso all’Ente Territorialmente Competente *“...fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio...”* e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva...”*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA, rubricata “approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Villacidro, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e della legge regionale sarda n. 2/2016;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Richiamato l’allegato MTR-2 (art.5) alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 nel quale viene dato atto che per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, per le regioni a statuto speciale, prevede l’uso del costo medio di settore, come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, utilizzato come riferimento (benchmark) per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato l’allegato MTR-2 alla delibera ARERA n. 363/2021 ed in particolare l’articolo: **-art.7.2** I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:



- o con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- o con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$.

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*

Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto tramite la società AVR S.p.A. con inizio dal 1° gennaio 2019 e per la durata di nove anni;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del*



decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, poi evolutosi nel principio *“pay as you throw”* (*paga quanto conferisci*) e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Ritenuto che l’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, consente al consiglio comunale di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (art. 25 regolamento comunale Tari approvato con deliberazione consiliare n. 15/2020);

Dato atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 25 del regolamento comunale Tari sono finanziate a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Considerato che, salvo il reperimento degli stanziamenti in bilancio, il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 25 del regolamento comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:

- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2023 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo finanziabile;
- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2023 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo finanziabile;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022 di *“Validazione del Piano Economico – Finanziario 2022-2025, Approvazione delle Tariffe Tari, Agevolazioni e Scadenze per l’anno*



2022", ed in particolare la parte relativa al Piano Economico Finanziario 2022-2025 redatto in base al MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 di seguito riepilogati:

	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025
Costi Variabili	€ 1.111.853,31	€ 1.112.819,46	€ 1.110.716,31	€ 1.110.716,31
Costi Fissi	€ 747.245,21	€ 775.189,37	€ 756.953,93	€ 714.477,49
Totale	€ 1.859.098,52	€ 1.888.008,83	€ 1.867.670,24	€ 1.825.193,79

Considerato che in applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 di ARERA (contributo del MIUR, entrate a seguito di attività di recupero dell'evasione, entrate da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'ETC), i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla tabella precedente, sono stati rideterminati come di seguito riepilogati e costituiscono la base imponibile per la determinazione delle tariffe:

	anno 2022	anno 2023	anno 2024*	anno 2025*
Costi Variabili	€ 856.166,67	€ 867.741,23	€ 865.638,08	€ 865.638,08
Costi Fissi	€ 742.166,98	€ 770.111,14	€ 751.875,70	€ 709.399,26
Totale	€ 1.598.333,65	€ 1.637.852,37	€ 1.617.513,78	€ 1.575.037,33

* Soggetti ad aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 7.2 MTR-2

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 7.8 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei coefficienti Kc e Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la



differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica, per cui:

80,51% a carico delle utenze domestiche;

19,49% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui alla Tabella "A" relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i.,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

- ai sensi dell'art. 4.6 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi ..."*;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero a far data dal 28 febbraio 2021 tramite la piattaforma di Pago Pa, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2023, avvenga in unica soluzione o in numero 5 rate con scadenza come di seguito indicato:



Rata n.	Scadenza
unica	31 maggio 2023
1	31 maggio 2023
2	30 giugno 2023
3	31 luglio 2023
4	31 agosto 2023
5	30 settembre 2023

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'art. 1 comma 775 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49),



che ha disposto *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno....”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.

Visti:

- il decreto MEF in data 1°luglio 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riversamento del tributo provinciale con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del tributo provinciale attraverso il modello F24;
- il decreto MEF in data 21 ottobre 2020 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di riversamento, per le annualità 2021 e successive, del tributo provinciale incassato mediante gli avvisi di pagamento PagoPa;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18 gennaio 2021 di istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24, del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

“Art.13, c.15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”

“Art.13, c.15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il



comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 concernente "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti."

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno recante "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere" di cui al comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Visti:

- il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- il vigente Decreto Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- il vigente regolamento TARI

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Il Sindaco invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

Visto l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano che presenta il seguente risultato: Presenti n. 14; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 1 (Deidda M.); Astenuti n. 2 (Muscas A., Carboni G.,).

DELIBERA

1. **Di dare atto** del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022 ed i documenti ad esso allegati, riservandosi la possibilità di aggiornamento biennale e revisione infra periodo previsto dall'art. 8 della Delibera n. 363/2021 di ARERA;



2. **Di approvare** l'articolazione tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui alle **Tabelle A), B), C), D)** relative alle utenze domestiche e non domestiche, sotto riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di quantificare** per l'anno 2023 in € 1.637.852,37 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) come risulta dal PEF MTR-2 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **Di dare atto che** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **Di Stabilire**, in attesa che siano definite le norme per l'attuazione del bonus nazionale rifiuti a cura di ARERA, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale TARI vigente, salvo il reperimento degli stanziamenti in bilancio, la concessione di agevolazioni alle utenze Non Domestiche e Domestiche, introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa. Le agevolazioni saranno concesse avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:
 - Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2023 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;
 - Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2023 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell'importo massimo finanziabile;
6. **Di stabilire** che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2023, avvenga in unica soluzione o in n° 5 rate con le seguenti scadenze:

Rata n.	Scadenza
unica	31 maggio 2023
1	31 maggio 2023
2	30 giugno 2023
3	31 luglio 2023
4	31 agosto 2023
5	30 settembre 2023



7. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con separata votazione, resa in forma palese e per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Presenti n. 14; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 0; Astenuti n. 3 (Muscas A., Carboni G., Deidda M.).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Tabella "A" COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - anno 2023

	Attività	Kc min.	Kc max.	*c. 652	Kc scelto	Kd min.	Kd max.	*c. 652	Kd scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,450	0,63	41,0%	0,888	4,000	5,50	0,00%	4,000
2	Cinematografi e teatri	0,330	0,47	0,0%	0,470	2,900	4,12	0,0%	2,900
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,360	0,44	41,8%	0,624	3,200	3,90	14,56%	3,666
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,630	0,74	42,0%	1,051	5,530	6,55	13,44%	6,273
5	Stabilimenti balneari	0,350	0,59	0,0%	0,590	3,100	5,20	0,0%	3,100
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	0,57	36,8%	0,780	3,030	5,04	-18,5%	2,470
7	Alberghi con ristorante	1,010	1,41	38,0%	1,946	8,920	12,45	-15,84%	7,507
8	Alberghi senza ristorante	0,850	1,08	37,5%	1,485	7,500	9,50	10,1%	8,256
9	Case di cura e riposo	0,900	1,09	42,0%	1,548	7,900	9,62	13,4%	8,962
10	Ospedale	0,860	1,43	0,0%	1,430	7,550	12,60	-2,8%	7,341
11	Uffici, agenzie	0,900	1,17	42,0%	1,661	7,900	10,30	6,2%	8,387
12	Studi professionali, banche ed istituti di Credito	0,480	0,79	39,0%	1,098	4,200	6,93	30,80%	5,494
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,850	1,13	42,0%	1,605	7,500	9,90	3,36%	7,752
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,010	1,50	32,0%	1,980	8,880	13,22	-1,76%	8,724
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,560	0,91	20,0%	1,092	4,900	8,00	0,00%	4,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,190	1,67	0,0%	1,670	10,450	14,69	-2,9%	10,144
	- idem utenze giornaliere	1,785	2,51	0,0%	2,505	15,675	22,035	-2,9%	15,216
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,190	1,50	-18,5%	0,970	10,450	13,21	-40,92%	6,174
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,770	1,04	-16,5%	0,643	6,800	9,11	-40,48%	4,047
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,910	1,38	-16,5%	0,760	8,020	12,10	-40,48%	4,774
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,330	0,94	-20,0%	0,752	2,900	8,25	-20,24%	2,313
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,450	0,92	-2,5%	0,897	4,000	8,11	0,00%	4,000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, - idem utenze giornaliere	3,400	10,28	-20,5%	2,703	29,930	90,50	-41,36%	17,551
		5,100	15,42	0,0%	5,100	44,895	135,75	-2,9%	43,581
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,550	6,33	-13,0%	2,219	22,400	55,70	-42%	13,037
24	Bar, caffè, pasticceria - idem utenze giornaliere	2,560	7,36	-18,2%	2,094	22,500	64,76	-41,36%	13,194
		3,840	11,04	0,0%	3,840	33,750	97,14	-3,0%	32,752
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,560	2,44	-18,0%	1,279	13,700	21,50	-41,4%	8,034
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,560	2,45	-18,0%	1,279	13,770	21,55	-41,36%	8,075
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,420	11,24	-20,0%	3,536	38,930	98,90	-41,36%	22,829
28	Ipermercati di generi misti	1,650	2,73	-18,2%	1,350	14,530	23,98	-41,36%	8,520
29	Banchi di mercato genere alimentari - idem utenze giornaliere	3,350	8,24	0,0%	3,350	29,500	72,55	-2,9%	28,637
		5,025	12,36	0,0%	5,025	44,250	108,825	-2,9%	42,955
30	Discoteche, night-club, circoli privati e/o assoc. sportive dilet. con bar ristoro	0,770	1,91	-9,2%	1,734	6,800	16,80	-21,12%	5,364

* comma 652: è la % di riduzione o maggiorazione dei coefficienti K ai sensi dell'art. 1 c. 652 L. 147/2013.



Tabella"A" - COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE anno 2023					
componenti il nucleo familiare n.	Ka	Kb min	Kb max	*c. 652	Kb scelto
1	0,81	0,600	1,00	40,00%	0,84
2	0,94	1,400	1,80	-2,00%	1,37
3	1,02	1,800	2,30	2,00%	1,84
4	1,09	2,200	3,00	1,00%	2,38
5	1,10	2,900	3,60	-5,00%	2,76
6 o più	1,06	3,400	4,10	-6,00%	3,20
7 B&B	1,06	4,08	4,10	-8,00%	3,77
* comma 652: è la % di riduzione o maggiorazione dei coefficienti K ai sensi dell'art. 1 c. 652 L. 147/2013.					



Tabella "B" – TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE anno 2023

	Attività	Kc scelto	Tariffa Fissa €/mq/anno	Kd scelto	Tariffa Variabile €/mq/anno	Totale Tariffa €/mq anno 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,888	€ 0,815	4,000	€ 0,756	€ 1,571
2	Cinematografi e teatri	0,470	€ 0,431	2,900	€ 0,548	€ 0,979
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,624	€ 0,573	3,666	€ 0,693	€ 1,265
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,051	€ 0,964	6,273	€ 1,185	€ 2,149
5	Stabilimenti balneari	0,590	€ 0,541	3,100	€ 0,586	€ 1,127
6	Esposizioni, autosaloni	0,780	€ 0,716	2,470	€ 0,467	€ 1,182
7	Alberghi con ristorante	1,946	€ 1,786	7,507	€ 1,418	€ 3,204
8	Alberghi senza ristorante	1,485	€ 1,363	8,256	€ 1,560	€ 2,923
9	Case di cura e riposo	1,548	€ 1,420	8,962	€ 1,693	€ 3,114
10	Ospedale	1,430	€ 1,312	7,341	€ 1,387	€ 2,699
11	Uffici, agenzie	1,661	€ 1,525	8,387	€ 1,584	€ 3,109
12	Studi professionali, banche ed istituti di Credito	1,098	€ 1,008	5,494	€ 1,038	€ 2,046
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,605	€ 1,473	7,752	€ 1,465	€ 2,937
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,980	€ 1,817	8,724	€ 1,648	€ 3,465
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,092	€ 1,002	4,900	€ 0,926	€ 1,928
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,670	€ 1,533	10,144	€ 1,917	€ 3,449
	- idem utenze giornaliere	2,505	€ 2,299	15,216	€ 2,875	€ 5,174
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,970	€ 0,890	6,174	€ 1,166	€ 2,056
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,643	€ 0,590	4,047	€ 0,765	€ 1,355
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,760	€ 0,697	4,774	€ 0,902	€ 1,599
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,752	€ 0,690	2,313	€ 0,437	€ 1,127
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,897	€ 0,823	4,000	€ 0,756	€ 1,579
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	2,703	€ 2,481	17,551	€ 3,316	€ 5,796
	- idem utenze giornaliere	5,100	€ 4,680	43,581	€ 8,234	€ 12,914
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,219	€ 2,036	13,037	€ 2,463	€ 4,499
24	Bar, caffè, pasticceria	2,094	€ 1,922	13,194	€ 2,493	€ 4,414
	- idem utenze giornaliere	3,840	€ 3,524	32,752	€ 6,188	€ 9,712
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,279	€ 1,174	8,034	€ 1,518	€ 2,692
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,279	€ 1,174	8,075	€ 1,526	€ 2,699
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,536	€ 3,245	22,829	€ 4,313	€ 7,558
28	Ipermercati di generi misti	1,350	€ 1,239	8,520	€ 1,610	€ 2,848
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,350	€ 3,074	28,637	€ 5,410	€ 8,485
	- idem utenze giornaliere	5,025	€ 4,611	42,955	€ 8,115	€ 12,727
30	Discoteche, night-club, circoli privati e/o assoc.sportive dilett. con bar ristoro	1,734	€ 1,592	5,364	€ 1,013	€ 2,605



Tabella "B" – TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE anno 2023

componenti il nucleo familiare n.	Ka	Tariffa Fissa €/mq	Kb scelto	Tariffa Variabile €/anno
1	0,81	€ 0,637	0,84	€ 67,110
2	0,94	€ 0,740	1,37	€ 109,613
3	1,02	€ 0,803	1,84	€ 146,684
4	1,09	€ 0,858	2,38	€ 190,433
5	1,10	€ 0,866	2,76	€ 220,106
6 o più	1,06	€ 0,834	3,20	€ 255,338
7 B&B	1,06	€ 0,834	3,77	€ 301,357



Tabella "C" - Riduzioni Utenze NON Domestiche – determinazione superfici

N. di utenze	Sup. riduzione	Coeff. di riduzione	Sup. ridotta	Cod. Cat.	Categoria	Cod. Rid .	Descrizione Riduzione
20	2955	0	2955	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO		
2	41460	0,6	16584	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	21	FUORI ZONA DI RACCOLTA 60%
1	10840	0,8	2168	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	23	RIDUZIONE 80% QUOTA VARIABILE PER AVVIO A RICICLO
37	22341	0	22341	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA		
Totale categori a	74.641,00		41.093,00	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA		
10	1389	0	1389	4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI		
6	2041	0	2041	6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI		
1	351	0	351	7	ALBERGHI CON RISTORANTE		
2	474	0	474	8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE		
4	1543	0	1543	9	CASE DI CURA E RIPOSO		
1	575	0,6	230	11	UFFICI, AGENZIE	21	FUORI ZONA DI RACCOLTA 60%
61	7540	0	7540	11	UFFICI, AGENZIE		
Totale categori a	8.115,00		7.770,00	11	UFFICI, AGENZIE		
54	6100	0	6100	12	STUDI PROFESSIONALI, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO		
2	4162	0,6	1664,8	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	21	FUORI ZONA DI RACCOLTA 60%
75	17899	0	17899	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI		



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Totale categori a	22.061,00		19.563,80	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI		
17	4302	0	4302	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE		
29	4826	0	4826	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO		
27	1405	0	1405	17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA		
33	3691	0	3691	18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA		
21	3027	0	3027	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO		
3	2029	0	2029	20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		
23	6129	0	6129	21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI		
13	3454	0	3454	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB		
34	4642	0	4642	24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA		
56	7732	0	7732	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI		
1	1278	0,6	511,2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	21	FUORI ZONA DI RACCOLTA 60% RIDUZIONE 80% QUOTA VARIABILE PER AVVIO A RICICLO
1	820	0,8	164	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	23	
3	1570	0	1570	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		
Totale categori a	3.668,00		2.245,20	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		
32	1550	0	1550	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO		
3	9473	0	9473	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		
3	322	0	322	30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB		



Tabella “D” - Riduzioni UtENZE Domestiche – determinazione numero di utenze

Numero di utenze	coefficiente di riduzione	n. utenze ridotto	Categoria	Cod. Rid.	Descrizione Riduzione
10	0	10	OCCUPANTE 1	1	
14	0,3	9,8	OCCUPANTE 1	2	USO STAGIONALE 30%
63	0,3	44,1	OCCUPANTE 1	2	USO STAGIONALE 30%
2	0,3	1,4	OCCUPANTE 1	3	UTENTE RESIDENTE ESTERO 30%
3	0,3	2,1	OCCUPANTE 1	3	UTENTE RESIDENTE ESTERO 30%
2	0,66	0,68	OCCUPANTE 1	7	UTENTE RESIDENTE ESTERO PENSIONATO 66,66%
535	0	535	OCCUPANTE 1	1	
6	0	6	OCCUPANTE 1	2	USO STAGIONALE 30%
1	0	1	OCCUPANTE 1	3	UTENTE RESIDENTE ESTERO 30%
1090	0	1090	OCCUPANTE 1		
1	0	1	OCCUPANTI 2	1	
5	0,3	3,5	OCCUPANTI 2	2	USO STAGIONALE 30%
99	0,3	69,3	OCCUPANTI 2	2	USO STAGIONALE 30%
7	0,3	4,9	OCCUPANTI 2	3	UTENTE RESIDENTE ESTERO 30%
5	0,66	1,7	OCCUPANTI 2	7	UTENTE RESIDENTE ESTERO PENSIONATO 66,66%
59	0	59	OCCUPANTI 2	1	
4	0	4	OCCUPANTI 2	2	USO STAGIONALE 30%
2	0	2	OCCUPANTI 2	3	UTENTE RESIDENTE ESTERO 30%
1569	0	1569	OCCUPANTI 2		
5	0	4	OCCUPANTI 3	1	
1	0,3	0,7	OCCUPANTI 3	2	USO STAGIONALE 30%
26	0	31	OCCUPANTI 3	1	
1	0	0,7	OCCUPANTI 3	2	USO STAGIONALE 30%
1141	0	0,7	OCCUPANTI 3		
1	0	1	OCCUPANTI 4	1	
1	0,3	0,7	OCCUPANTI 4	2	USO STAGIONALE 30%
22	0	23	OCCUPANTI 4	1	
865	0	880	OCCUPANTI 4		
1	0	1	OCCUPANTI 5	1	
3	0	3	OCCUPANTI 5	1	
174	0	174	OCCUPANTI 5		
58	0	58	OCCUPANTI 6 O PIU'		
6	0	6	BED AND BREAKFAST		



Comune di Villacidro

Provincia del Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Ing. Federico Sollai
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Efsia Contini
(firmato digitalmente)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)